

# CONTRATTO

FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO BASSA TENSIONE



**CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO ELETTRICO  
PER LE UTENZE DEI PORTI DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA  
ALIMENTATE IN BASSA TENSIONE**

Quadro A: Dati Anagrafici			
Nel caso di persona fisica			
Nominativo			
Data di Nascita		Luogo di nascita:	
Telefono:		Cell:	
E-mail:		Codice Fiscale:	
Indirizzo (residenza):			
C.A.P.:	Località:		Prov.:
nel caso di persona giuridica			
Denominazione sociale:			
Indirizzo(sede legale):			
C.A.P.:	Località:		Prov.:
Telefono:		Fax:	
E-mail		P. IVA / C.F.:	
Nominativo legale rapp.te			
Quadro B: Dati Relativi all'utenza			
Codice PDC	Potenza impegnata	Potenza disponibile	
Tensione (volt)	Fasi		
Indirizzo di fornitura		n°	
Città	Prov	CAP	
Quadro C: Modalità di Pagamento			
Modalità di Pagamento:	30 gg dalla fattura		
<input type="checkbox"/> Bonifico Bancario	IBAN: IT 47V0200839043000101907945		
<input type="checkbox"/> Ricevuta Bancaria	Banca d'Appoggio:	Unicredit	
<input type="checkbox"/> R.I.D.	Compilare il modulo allegato per l'autorizzazione all'addebito in c/c		
<input type="checkbox"/> Carta di Credito	<input type="checkbox"/> Visa <input type="checkbox"/> Mastercard <input type="checkbox"/> Diners <input type="checkbox"/> American Express		
	Numero Carta:	Scadenza:	
	Titolare:	Firma Titolare:	

## PREMESSA

### **01. Esclusiva sul servizio.**

Visti la legge n.84 del 28 gennaio 1994 ed il D.M. 14 novembre 1994; Vista la CONVENZIONE n.3110 Reg. Rep. del 11 Luglio 2006; Port Utilities S.p.A. ha l'esclusiva sul servizio di trasferimento dell'energia elettrica dai punti di consegna della rete di distribuzione locale fino alle utenze elettriche attraverso la rete elettrica di proprietà dell'Autorità Portuale. Gli utenti concessionari delle aree demaniali o delle banchine portuali, che necessitano della connessione alla rete elettrica possono stipulare contratti per la fornitura del servizio elettrico esclusivamente con la società Port Utilities S.p.A.

- 02. E' requisito essenziale** per l'accesso al servizio elettrico del porto il possesso da parte dell'Utente della concessione portuale per l'usufrutto delle aree demaniali o delle banchine; in assenza di tale requisito è richiesta un'autorizzazione scritta da parte dell'Autorità Portuale da fornire al Gestore del servizio elettrico al momento della richiesta di connessione.

## CONDIZIONI GENERALI

### **1 Oggetto del Contratto- Condizioni per ottenere la fornitura – Stipulazione del Contratto – Decorrenza e Durata – Recesso.**

**1.1 Oggetto del contratto.** Sulla base della legge n.84 del 28 gennaio 1994 e del D.M. 14 novembre 1994, la fornitura del servizio elettrico cui l'Utente ha diritto in virtù del presente contratto comprende la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. Il servizio elettrico è fornito da Port Utilities S.p.A. (Fornitore, nonché Gestore della rete elettrica e del servizio elettrico) utilizzando la rete elettrica dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta di proprietà dell'Autorità Portuale.

**1.2 Efficacia del contratto.** Il contratto è riservato alle utenze alimentate in bassa tensione. L'efficacia del presente contratto è condizionata al fatto che l'Utente non risulti sospeso per morosità o sia decaduto dalla Concessione Demaniale.

**1.3 Il Contratto deve essere stipulato per iscritto.** Il cliente dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria alla stipula del contratto.

### **1.4 Durata del contratto e recesso.**

Il contratto ha durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo mancato rinnovo della concessione portuale e/o salvo disdetta da parte dell'Utente. In entrambi i casi l'Utente deve fissare con il Fornitore un appuntamento per sigillare il gruppo di misura. In mancanza di tale comunicazione o di negato accesso al gruppo di misura, l'Utente risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature. Il Fornitore, nel caso di mancato utilizzo della fornitura, si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo n. 21. Ai sensi della normativa vigente l'Utente può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto, dando preavviso al Fornitore di un mese tramite raccomandata A/R da inviare presso l'indirizzo del Fornitore medesimo. I termini di preavviso decorrono a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

## **2 Condizioni per l'allaccio.**

**2.1** Il Fornitore subordina l'esecuzione dell'allaccio:

- a) all'ottenimento da parte dell'Utente delle autorizzazioni, concessioni o servitù che dovessero rendersi necessarie per consentire l'esecuzione del lavoro;
- b) al rilascio al Fornitore dei permessi e delle autorizzazioni se richiesti dalla legge e/o dagli Enti pubblici;
- c) all'esecuzione degli eventuali lavori da realizzarsi a cura dell'Utente.

**2.2** I costi di connessione sono a carico del nuovo Utente e saranno valutati sulla base delle esigenze del caso. Dove non specificato nell'all. "A" al presente contratto, si applicheranno i prezzi del tariffario della Regione Lazio.

**2.3** Il Gestore della rete, secondo le norme vigenti, stabilisce la soluzione tecnica idonea all'allaccio, la tensione di alimentazione, l'ubicazione e la tipologia dei punti di consegna e di misura in base alla situazione degli impianti esistenti nella zona e all'entità della potenza massima a disposizione. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Gestore della rete locali accessibili per la centralizzazione dei gruppi di misura e nei casi di area recintata dovrà predisporre idoneo manufatto con diretto accesso dalla pubblica via.

## **3 Condizioni del servizio di erogazione dell'energia elettrica**

**3.1** Il Fornitore si impegna a effettuare ogni adempimento per rendere operativo il servizio, addebitando all'Utente i relativi oneri. L'Utente si impegna a dotare il Fornitore di tutta la documentazione occorrente nei tempi e nei modi necessari. Pertanto, il Fornitore sarà l'unico soggetto con cui si interfacerà l'Utente anche in caso di prestazioni di natura tecnica relative al punto di prelievo oggetto del contratto o al misuratore.

**3.2** Il servizio di erogazione dell'energia elettrica è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) gli impianti dell'Utente, nei punti di prelievo, soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
- b) l'Utente ha ottenuto, in ogni caso, e a propria cura, da parte della Autorità Portuale, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Gestore della rete anche per connessioni di altri Utenti; ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'Utente è tenuto a concedere o a far concedere al Gestore della rete l'uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio di trasferimento e della relativa misura dell'energia elettrica. Il Proprietario o il Gestore della rete rimarranno proprietari degli impianti ed apparecchi che installerà in detto locale e potrà

utilizzarli per connessioni di terzi;

c) l'esecuzione del servizio di trasferimento dell'energia elettrica è da intendersi comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti;

d) il Gestore della rete provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per il passaggio di energia fino al punto di consegna che si intende all'uscita dei misuratori, ne rimane proprietario e potrà utilizzarli anche per le connessioni di terzi e/o rimuovere gli impianti alla cessazione del servizio elettrico.

- 4) **Potenza disponibile.** L'Utente dichiara che il valore di "potenza disponibile", per cui ha corrisposto gli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Gestore della rete. Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile". Il Gestore della rete si riserva di installare dispositivi per la limitazione della potenza prelevata. In caso di prelievi sistemati eccedenti la potenza disponibile il Gestore della rete si riserva di far adeguare la potenza disponibile, addebitando all'Utente i costi sostenuti. In ogni caso, l'Utente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Gestore della rete o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio.

- 5) **Prelievi di energia reattiva.** In nessun caso l'impianto dell'Utente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete elettrica del porto e di conseguenza verso la rete del Distributore. In caso contrario verrà applicato un corrispettivo per i prelievi di energia reattiva come previsto dalla Delibera n.348/07 e s.m.i. Se il fattore di potenza  $\cos\phi$  risulta inferiore a 0,7 l'Utente si impegna a modificare l'impianto in modo opportuno al fine di riportare tale parametro ai valori conformi alla normativa vigente.

6) **Deposito cauzionale.** All'atto della stipulazione del presente contratto, l'Utente deve versare al Fornitore un deposito

cauzionale di importo commisurato alla potenza contrattualmente impegnata. L'ammontare del deposito cauzionale applicato è pari a quanto stabilito nella delibera 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e successive modifiche e integrazioni.

Il deposito è fruttifero e può variare nel corso del contratto sulla base delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in materia della regolazione dei contratti per la somministrazione dell'energia elettrica agli utenti in regime di maggior tutela e salvaguardia. In sostituzione del deposito cauzionale, il Fornitore si riserva di richiedere all'Utente la prestazione di idonea garanzia in forma di fidejussione. Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, l'Utente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il deposito cauzionale verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati. Tutti gli oneri fiscali relativi all'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi quelli riguardanti l'attività del Gestore della rete, sono a carico dell'Utente.

Il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria o postale o di altre forme di domiciliazione a garanzia indicate dal fornitore non è tenuto al versamento della garanzia.

- 7) **Irregolarità da parte dell'Utente e facoltà di sospensione della fornitura.** Il Gestore della rete per la determinazione dei prelievi di energia e di potenza installerà, se non presenti, i gruppi di misura, controllo e limitazione che riterrà necessari. L'Utente s'impegna ad usare i propri apparecchi ed impianti (cioè quelli situati a valle del punto di consegna) in modo tale da non essere di disturbo all'esercizio ed alla rete del porto né di danno agli altri Utenti. Detti impianti debbono: a) rispondere alle norme C.E.I. ed essere conformi alle vigenti disposizioni di legge ed alle regole di connessione adottate dal Gestore della rete; b) essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità delle persone e

cose e utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d'arte; c) non arrecare disturbi sulla rete alla quale l'Utente è connesso che eccedano i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica; d) le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell'impianto dell'Utente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete alla quale è connesso e/o altri Utenti; e) per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti trifasi l'Utente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza; f) i circuiti dell'Utente alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere predisposti - salvo diversa specifica pattuizione - in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia trasportata dal Gestore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni. Il Fornitore in caso di irregolarità, accertate o ad essa comunicate, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, ha facoltà di sospendere la fornitura. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico dell'Utente.

- 8) **Verifica degli impianti.** L'Utente deve consentire al Fornitore l'accesso agli impianti di misura per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura. Inoltre deve consentire la verifica anche del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui fossero di disturbo all'esercizio della rete e in tutti i casi richiesti dalle competenti Autorità. Gli impianti, le cassette di derivazione, i gruppi di misura e relativi sigilli a monte del punto di consegna non devono essere occultati. Il Fornitore in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo ha facoltà di sospendere la fornitura, finché l'Utente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico dell'Utente.

- 9) **Lettura del gruppo di misura.** Nel rispetto delle norme vigenti, il tentativo di lettura del gruppo di misura avviene almeno due volte all'anno per gli Utenti con potenza contrattualmente

impegnata fino a 30kW e almeno una volta al mese per gli Utenti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30kW.

## 10 Corrispettivi dovuti.

**10.1** Le tariffe applicate per la fruizione del servizio elettrico sono riportate nel dettaglio nell'allegato "A" al presente contratto "Condizioni economiche". Tali tariffe saranno aggiornate periodicamente come indicato per ciascuna voce nell'allegato citato.

**10.2** Sono a disposizione dell'Utente sul sito <http://www.portutilities.it/tariffe.html> informazioni circa le tariffe applicate per i servizi summenzionati. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti allo sportello informativo messo a disposizione dalla Port Utilities S.p.A.

## 11 Fatturazione del servizio elettrico.

La fatturazione del servizio elettrico è posticipata e avviene con periodicità almeno bimestrale per gli Utenti con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30kW e con periodicità almeno mensile per gli Utenti con potenza impegnata superiore a 30kW. La fatturazione sarà effettuata sulla base della lettura effettiva dei consumi registrati dal gruppo di misura. A fini di miglioramento del servizio e/o economicità il Fornitore, può modificare la periodicità di fatturazione, i termini e le modalità di pagamento.

## 12 Tempi e modalità di pagamento.

L'Utente è tenuto al pagamento della fattura entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. In ogni caso il termine non potrà essere inferiore a gg. 20 dalla data di emissione.

A seguito di espressa richiesta dell'Utente, il pagamento può essere rateizzato:

- per tutti gli Utenti ai quali, in dipendenza di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile all'Utente, venga richiesto il pagamento dei corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.
- Per importi fatturati a conguaglio qualora gli importi siano superiori al 150% dell'addebito medio delle fatture precedenti. Le somme relative ai pagamenti rateali saranno maggiorate del Tasso Ufficiale di Sconto calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

## 13 Interessi di mora.

In caso di ritardato o di omesso pagamento parziale

dei corrispettivi dovuti dall'Utente ai sensi del presente contratto, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di pagamento indicata nelle fatture, il Fornitore può costituire in mora l'Utente, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata. In caso di costituzione in mora, l'Utente sarà tenuto a comunicare al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo le tempistiche e le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora inviata dal Fornitore. Trascorsi almeno cinque giorni dall'avviso postale o dall'avvenuta consegna della raccomandata, il Fornitore, in assenza di comunicazione da parte dell'Utente dell'avvenuto pagamento, ha facoltà, nei casi consentiti dalla normativa vigente, di sospendere la fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Utente. Nel caso sia stato versato il deposito cauzionale, la fornitura non potrà essere sospesa per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. Il Fornitore ha, altresì, facoltà di addebitare gli interessi di mora, calcolati su base annua, al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea aumentato di tre punti e mezzo, nonché le spese postali relative all'invio del sollecito di pagamento. L'Utente ha diritto a richiedere e ottenere la riattivazione della fornitura a seguito di dimostrazione, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme dovute con le tempistiche e le modalità previste dalla vigente normativa. Il Fornitore ha diritto di richiedere all'Utente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

**14 Ricostruzione dei consumi.** Qualora il gruppo di misura a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta dell'Utente, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzino un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, le parti possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura. Il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi sulla base dell'errore accertato: qualora le indicazioni del gruppo di misura risultassero inattendibili, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con i consumi rilevati negli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti al guasto. L'Utente può portare a conoscenza del Fornitore, elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di

ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento. Non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura e della ricostruzione dei consumi, l'esercente determinerà il relativo conguaglio e ne darà all'Utente interessato adeguata informazione comprensiva della documentazione giustificativa. In caso di mancata opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Fornitore accrediterà o addebiterà in fattura le somme richieste. Se il momento in cui si verifica il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo di ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. In caso di accertato guasto o rottura del gruppo di misura, il medesimo deve essere riparato o sostituito dall'Esercente, dopo il consenso scritto dell'Utente che sottoscrive i consumi registrati fino al momento della sostituzione del gruppo di misura. Qualora l'intervento sia richiesto dall'Utente ed il misuratore risulti regolarmente funzionante il Fornitore addebiterà il costo sostenuto per la verifica.

**15 Cambio d'uso.** L'Utente deve comunicare per iscritto al Fornitore variazioni del cambio d'uso della fornitura qualora tali eventi comportino una modifica di tariffe e/o imposte, la cui applicazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda, senza riconoscimento di periodi progressi.

**16 Manomissione o furto.** L'Utente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente l'energia elettrica oggetto del presente contratto. Il Fornitore in caso di irregolarità accertate, dopo averle contestate all'Utente, ha facoltà di sospendere la fornitura finché l'Utente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico dall'Utente.

**17 Responsabilità dell'Utente.** L'Utente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli apparecchi della rete elettrica del porto situati nei luoghi di pertinenza dell'Utente medesimo, e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli. In caso di incendio, di esplosioni, di furto o di danneggiamento da parte di terzi delle apparecchiature della rete, l'Utente non risponderà del danno se dimostrerà la propria estraneità all'accaduto e presenterà

tempestivamente una denuncia alle Autorità competenti. Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà della rete, rese necessarie per fatti imputabili all'Utente presso il quale sono installati, sono a carico dell'Utente medesimo. L'Utente sarà responsabile nei confronti del Fornitore per ogni danno sofferto dal Proprietario della rete a lui imputabile.

**18 Prelievo fraudolento.** In caso di prelievo fraudolento, il Fornitore ricostruirà i consumi secondo la tipologia dell'impianto e sulla base dei prelievi medi di periodi analoghi, emetterà fattura per tali consumi e richiederà il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature della rete, se manomesse. Il Fornitore ha inoltre facoltà di sospendere la fornitura addebitando all'Utente le spese di disattivazione e riattivazione.

**19 Responsabilità del Fornitore.** L'Utente prende atto che il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia elettrica a valle del punto di consegna (gruppo di misura). Salvo il caso di responsabilità diretta del Fornitore per dolo o colpa grave, le variazioni di frequenza o tensione dovute a cause accidentali, le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi, a esigenze di servizio non modificabili né condizionabili dal Fornitore perché derivanti da attività esterne al porto o dell'operatore del trasferimento o di altri operatori, o disposte dalle competenti Autorità non danno diritto a riduzioni del corrispettivo, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto. E' in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non patrimoniale.

**20 Diritto di rivalsa del Fornitore.** L'Utente, con la sottoscrizione del presente contratto accetta tutte le condizioni inerenti allo svolgimento del servizio di trasferimento dell'energia elettrica da parte del Gestore della rete e assume i relativi impegni e responsabilità, come specificato nel testo del presente contratto.

**21 Clausola risolutiva espressa.** Il Fornitore ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa) e di sospendere la fornitura oggetto del presente contratto, in caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli: art.13 (in caso di omesso o parziale pagamento), art.15 (cambio d'uso); art.16 (manomissione o furto), art.16 (prelievo fraudolento). In questi casi l'Utente è tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti oltre al risarcimento di eventuali danni.

**22 Impossibilità della prestazione del Fornitore.** Qualora, dopo l'attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione all'Utente a mezzo raccomandata A/R. Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente contratto s'intenderà risolto. Se l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui al primo comma, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di sei mesi e secondo le modalità di cui all'art.19. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'Utente di recedere, con un preavviso di un mese, nei casi previsti dall'Art. 1464 c.c. (Impossibilità parziale), mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R da spedire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.

**23 Interruzioni della fornitura.** Il servizio elettrico è erogato con continuità e può essere interrotto temporaneamente da parte del Gestore di rete, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di

trasferimento dell'energia, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema. Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del contratto

**24 Modifica della normativa e variazioni contrattuali.** Il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le clausole del presente contratto per giustificato motivo. Il Fornitore ne darà comunicazione all'Utente in forma scritta. Dalla data di ricezione della comunicazione, l'Utente potrà esercitare il recesso nei tempi posti dalla normativa vigente senza oneri a suo carico secondo le modalità indicate al precedente art. 24.

**25 Cessione del contratto.** Il Fornitore può cedere il presente contratto ad altra impresa autorizzata a svolgere l'attività prevista dal presente contratto dandone debito avviso all'Utente.

**26 Modalità e procedure di reclamo.** Ai sensi del titolo III, paragrafi 1 e 2 della direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.23 del 22 febbraio 1994, l'Utente può presentare reclamo in forma scritta.

**27 Foro competente.** Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto e che non si siano potute risolvere con accordo tra le stesse è competente in via esclusiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 cod. proc. civ. il Tribunale di Civitavecchia, con esclusione di competenza territoriale di ogni altro foro.

**28 Per ogni informazione aggiuntiva** sul presente contratto l'Utente potrà rivolgersi al Numero Verde pubblicato sulle fatture o allo sportello informativo del Gestore.

Il Fornitore

Il Cliente

L'Utente dichiara di aver preso visione delle sopraesposte condizioni di fornitura e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le clausole del presente Contratto.

Preso atto dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'interessato riconosciuti dall'articolo 7 del Codice,

acconsento

non acconsento

al trattamento dei dati personali con le modalità riportate.

....., li ..... L'Utente .....